



Area Beni
Modulo Copertura Casa
Locatario+
Appendice
alle Condizioni di Assicurazione
della polizza XME Protezione

Edizione luglio 2024

Mod. 186321-014-003-07/2024

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo


Modulo Copertura Casa Locatario+

Caro Cliente,

il **Modulo Copertura Casa Locatario+** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 16) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Copertura Casa Locatario+** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con il simbolo della lente di ingrandimento.
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di XME Protezione, disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e sul sito di Intesa Sanpaolo RBM Salute www.intesasanpaolorbmsalute.com e che le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione di XME Protezione**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Appendice alle Condizioni di assicurazione del Modulo acquistato**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO+

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Pag. 3 di 23

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO	Pag. 4 di 23
Art. 1.1 Rischio locativo	Pag. 4 di 23
Art. 1.2 Incendio contenuto	Pag. 4 di 23
Art. 1.2 Altri eventi al contenuto	Pag. 4 di 23
1.3.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 4 di 23
1.3.2 Atti vandalici e dolosi di terzi	Pag. 5 di 23
1.3.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 5 di 23
1.3.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 5 di 23
1.3.5 Fenomeni elettrici	Pag. 5 di 23
1.3.6 Lastre e cristalli	Pag. 5 di 23
Art.1.4 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 5 di 23
Art.1.5 Dolo e colpa grave	Pag. 5 di 23
Art.1.6 Ricorso terzi da incendio	Pag. 6 di 23
Art.1.7 Assistenza all'abitazione	Pag. 6 di 23
1.7.1 Interventi di artigiani e tecnici	Pag. 6 di 23
1.7.2 Altri interventi	Pag. 7 di 23
Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 9 di 23
Art. 2.1 Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 9 di 23
2.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 9 di 23
2.1.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 9 di 23
2.1.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 9 di 23
2.1.4 Fenomeni elettrici	Pag. 9 di 23
2.1.5 Lastre e cristalli	Pag. 10 di 23
Art. 2.2 Ricorso terzi da incendio	Pag. 10 di 23
2.2.1 Soggetti non assicurati	Pag. 10 di 23
2.2.2 Eventi non assicurati	Pag. 10 di 23
Art.2.3 Assistenza all'abitazione	Pag. 10 di 23
2.3.1 Esclusioni comuni	Pag. 10 di 23
2.3.2 Esclusioni singole garanzie	Pag. 10 di 23
Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 11 di 23
Art. 3.1 Altri eventi al Contenuto	Pag. 11 di 23
3.1.1 Fenomeni atmosferici	Pag. 11 di 23
3.1.2 Atti vandalici e dolosi di terzi	Pag. 11 di 23
3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	Pag. 12 di 23
3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	Pag. 12 di 23
3.1.5 Fenomeni elettrici	Pag. 12 di 23
3.1.6 Lastre e cristalli	Pag. 12 di 23
3.1.7 Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Pag. 12 di 23
Art. 3.2 Ricorso terzi da incendio	Pag. 12 di 23
Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 13 di 23
Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA	Pag. 13 di 23
Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 13 di 23
Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 13 di 23
Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO	Pag. 13 di 23
Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 14 di 23
Art. 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO	Pag. 14 di 23
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 14 di 23
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco	Pag. 14 di 23
Art. 10.3 Variazione delle somme assicurate	Pag. 14 di 23

Indice

SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO+

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Pag. 15 di 23

Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Pag. 15 di 23

Art. 11.1 Denuncia del sinistro

Pag. 15 di 23

Art. 11.2 Ricorso terzi da incendio

Pag. 15 di 23

Art.11.3 Incendio e altri eventi al Contenuto

Pag. 16 di 23

Art.11.4 Denuncia del sinistro Assistenza

Pag. 16 di 23

Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno

Pag. 16 di 23

Art.11.6 Mandato dei periti

Pag. 17 di 23

Art.11.7 Determinazione del danno

Pag. 17 di 23

11.7.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Pag. 17 di 23

Art.11.8 Applicazione delle franchigie

Pag. 18 di 23

Art. 11.9 Riparazione in forma diretta

Pag. 18 di 23

Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Pag. 18 di 23

Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Pag. 18 di 23

Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Pag. 18 di 23

Art. 15 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

Pag. 18 di 23

Art. 16 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Pag. 18 di 23

GLOSSARIO

Pag. 19 di 23

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Pag. 22 di 23

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del **Modulo Copertura Casa Locatario+** - Modello n. 186321-014-003 (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza) o in un secondo momento e integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il Modulo può essere acquistato solo se già acquistato:

Il numero di Modello identifica la versione del Modulo in commercializzazione.





Il Contraente, una volta acquistato il Modulo, può acquistare, inoltre, fino a quando lo stesso è in commercializzazione i Moduli Copertura Furto in Casa+, Terremoto Locatario+- Modello n.186321-018-003 e Alluvione Locatario+, identificati rispettivamente dal Modello n.186321-015-003, - Modello n.186321-018-003 - Modello n.186321-019-003 (d'ora in poi Moduli Casa).




I numeri di Modello indicati nella copertina dei Moduli Casa identificano la versione dei Moduli Casa in commercializzazione.

Le Condizioni di Assicurazione del Modulo e dei Moduli Casa sono pubblicate sul sito web di Intesa Sanpaolo Assicura (d'ora in poi la Compagnia) nella versione in commercializzazione, identificata dal relativo numero di Modello.

Il Contraente, pertanto, può acquistare il Modulo e i Moduli Casa nella versione dei Modelli sopra riportati fino a quando è in commercializzazione. Cessata la commercializzazione dei Moduli Casa, questi ultimi non sono più acquistabili.

Il Contraente può coincidere con il soggetto assicurato (d'ora in poi il Cliente) oppure può acquistare il Modulo per altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato).

 Da ricordare		
	Locatario	Soggetto che sottoscrive un contratto di locazione di un immobile con il Locatore (in genere il proprietario dello stesso) per utilizzare e godere dell'immobile a fronte del riconoscimento del pagamento di un importo (il canone di locazione).
	Terzi	Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli • ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo • minori in affido familiare.
	Fabbricato	I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati nel modulo di polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa. Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come: <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare". - gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi - le opere murarie e di finitura - le opere di fondazione o interrato - gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico - le pertinenze/dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate - le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

Da ricordare	
	<p>Contenuto</p> <p>L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa. <p>Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.</p> <p>Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.</p>
	<p>Pertinenze</p> <p>I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.</p> <p>Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.</p>
	<p>Contenuto delle pertinenze</p> <p>Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi).</p>

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti garanzie sempre presenti:

- Rischio locativo
- Incendio Contenuto
- Altri eventi al Contenuto
- Ricorso terzi da Incendio
- Assistenza all'abitazione

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Valore totale del contenuto presente nel fabbricato	40.000 euro
Somma assicurata per Contenuto	20.000 euro
Danno subito a seguito di incendio del Contenuto	30.000 euro

La polizza paga 20.000 euro.

Con la stessa polizza sono assicurabili fino ad un massimo di 10 immobili in locazione. Le tipologie di immobili assicurabili sono:

Appartamento

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

Villa

Abitazione indipendente o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro e senza accesso comune dall'esterno.


Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Facciamo chiarezza su villa

UNA VILLA



DUE VILLE



ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni e i limiti delle coperture di suo interesse (articolo 2 e 3)

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio una candela lasciata accesa da parte del locatario che provoca un incendio all'interno dell'abitazione

riferimenti normativi: artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

Art. 1.1 Rischio Locativo

La Compagnia paga, in base alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, i danni materiali e diretti all'abitazione in locazione, causati da incendio, esplosione e scoppio in caso di responsabilità del Cliente o dell'Assicurato secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Facciamo chiarezza sul rischio locativo

Il Locatario può acquistare tutte le coperture diverse da quelle relative all'immobile che, per propria natura, possono essere acquistate solo dal Proprietario.

Questo significa che se, ad esempio, in un'abitazione in locazione si guasta l'impianto elettrico che causa danni all'appartamento, il locatario che ha sottoscritto il Modulo non può chiedere il pagamento dei danni al fabbricato ma potrà attivare la propria garanzia Contenuto se il guasto ha causato danni anche a beni di sua proprietà (ad esempio, al televisore o agli elettrodomestici).

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

Art.1.2 Incendio Contenuto

Il Contenuto è l'insieme dei beni per uso domestico e personale, anche se di proprietà di terzi, che si trovano all'interno del fabbricato indicato nel Modulo di polizza compreso il contenuto all'interno delle pertinenze.

La Compagnia paga un importo, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al Contenuto causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio anche se avvenuti all'esterno del fabbricato
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
- g) fumo, gas e vapori
- h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

Art.1.3 Altri eventi al Contenuto

La Compagnia include i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale.

1.3.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine)

da sapere: la Compagnia, in caso di sinistro può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non posti nelle vicinanze. La garanzia è valida solo se la costruzione è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.



1.3.2 Atti vandalici e dolosi di terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi, individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.3.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono i danni causati da:

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
- occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato.
- rottura accidentale di tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

1.3.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi dovuta a:

- guasto, rottura o difetto
- occlusione, rigurgito e trabocco
- fatto di terzi

1.3.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

1.3.6 Lastre e cristalli

Sono i danni a specchi, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, dovuti a rottura accidentale, diversi da quelli già previsti in altre garanzie, sia fissi che mobili, stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata. Sono compresi i costi di trasporto e installazione.

Art.1.4 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

La Compagnia inoltre paga un indennizzo:

- guasti causati dall'Autorità, da terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
- per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro
- per le spese per traslocare e ricollocare il contenuto fino a 1.500 euro per sinistro
- per le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro per sinistro
- per le spese per rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino a 500 euro per sinistro

Art.1.5 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o del Cliente e con dolo o colpa delle persone di cui devono rispondere a norma di legge.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica

maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

apparecchiature domestiche: si intendono tutti gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita è causata da un errore dell'installatore

Art. 1.6 Ricorso terzi da incendio

La Compagnia paga, entro il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese), che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni materiali e diretti involontariamente causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso o a beni di terzi.

Sono inoltre compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati a terzi da:

- a) interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio
- b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

Facciamo chiarezza su scoppio ed esplosione

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura.

Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati Scoppio.



Art.1.7 Assistenza all'abitazione

La Compagnia, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Blue Assistance (di seguito la Struttura Organizzativa), fornisce le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici

- a) invio di un fabbro o di un falegname per interventi urgenti in caso di danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato o da pregiudicare la sicurezza dell'abitazione
- b) invio di un idraulico per interventi urgenti in caso di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato
- c) invio di un elettricista per interventi urgenti in caso di guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.
- d) Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocata da furto o tentato furto
- e) Invio di un termoidraulico o di un tecnico del gas in caso di:
 - fuga di gas all'interno dell'abitazione, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore;
 - mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura.
- f) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:
 - allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del Fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato assicurato.
- g) Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.

da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

Tutte le prestazioni sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi tranne per l'invio di un vetraio per il quale la disponibilità è nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Tutte le prestazioni di assistenza al fabbricato sono fornite massimo 3 volte per annualità di polizza.

La Struttura Organizzativa paga il costo di uscita delle prime 2 ore di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

1.7.2 Altri interventi

a) Soggiorno in albergo

Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta del Cliente o dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese di pernottamento fino a 1.000 euro, IVA inclusa, per sinistro e per annualità di polizza.

Quando un'abitazione può essere definita inagibile?



L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale totale dell'immobile o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali o dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico o totale o parziale di pavimenti, o totale o parziale di serramenti o necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua.

b) Rientro anticipato

Se il Cliente o l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza del Cliente o dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa ne organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

c) Invio di una guardia giurata

In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, il Cliente o l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata. La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.

d) Invio collaboratore/collaboratrice domestica.

Se il Cliente o l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di ristemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico, pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per sinistro e per annualità di polizza.

e) Invio di un disinfestatore

Se il Cliente o l'Assicurato ha bisogno di un servizio di disinfestazione (limitatamente a blatte e ratti) la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

f) Sanificazione frigoriferi

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero del congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.

g) Tecnico elettrodomestici per guasti e malfunzionamenti

In caso di guasti a lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore non più coperti da garanzia del venditore, la Struttura Organizzativa invia presso l'abitazione un tecnico abilitato alla riparazione fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.

- h) Invio di un tapparellista
 A seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle dell'abitazione, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinarne il funzionamento.
 La Compagnia tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.
- i) Invio tecnico specializzato in caso di danni alla stazione di ricarica domestica
 Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento della stazione ricarica domestica non più coperti dalla garanzia del produttore o da quella del venditore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.
- j) Invio tecnico specializzato per riparazione impianto fotovoltaico e solare
 Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di intervento specializzato a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico solare non più coperti dalla garanzia del produttore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.
- k) Custodia cane e gatto
 Se l'Assicurato, a seguito di incendio della propria abitazione o di catastrofi naturali non può accudire il proprio cane o il proprio gatto (o entrambi), la Struttura Organizzativa provvede al trasporto e collocamento dell'animale presso una pensione fino a 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.

La Compagnia mette a disposizione del Cliente e dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi:

- a) Ricerca di artigiani qualificati
 In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:
- fabbro
 - idraulico
 - elettricista
 - vetraio
 - riparatore di elettrodomestici
 - riparatore di sistemi di telefonia
 - muratore
 - tapparellista
 - falegname
 - piastrellista
 - tinteggiatore
 - operatore spurghi.

Il fornitore del servizio contatta il Cliente per i necessari accordi entro 24 ore dalla richiesta. Il costo dell'attività dell'artigiano qualificato resta a carico del Cliente.

- b) Informazioni legali e burocratiche
 Se il Cliente che desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, eccetera), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.
 Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.



ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art.2.1 Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. dovuti a smarrimento o furto
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali

Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall'Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato.

La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.1.1 Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

- a) inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate
- b) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
- c) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
- d) gelo
- e) rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
- f) sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

Sono esclusi i danni al Contenuto collocato:

- a) all'aperto
- b) all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

2.1.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

- a) umidità e stillicidio
- b) insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
- c) rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
- d) rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento

2.1.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono esclusi i danni all'elettrodomestico che ha causato la fuoriuscita di acqua.

2.1.4 Fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni al Contenuto:

- a) causati da difetti dei materiali o di costruzione
- b) dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione
- c) subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

da sapere: ad esempio, il termosifone che gocciola per diverso tempo senza alcun intervento per eliminare la causa del gocciolamento

da sapere: ad esempio, il pluviale o la grondaia intasata da aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell'acqua

2.1.5 Lastre e cristalli

Sono esclusi i seguenti danni:

- a) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature
- b) a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento
- c) derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai nonché i danni avvenuti in occasione di lavori sulle lastre stesse
- d) da furto consumato e tentato

Art.2.2 Ricorso terzi da incendio

2.2.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

- al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona inclusi i genitori e i figli del Cliente o dell'Assicurato, che convivano con lo stesso in modo continuativo
- i minori in affidamento familiare

2.2.2 Eventi non assicurati

Sono esclusi i danni:

1. a cose e animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo,
2. conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo
3. da fuoriuscita di liquidi

Art. 2.3 Assistenza all'abitazione

2.3.1 Esclusioni comuni

Le prestazioni di Assistenza non sono erogate in caso di:

1. guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
2. terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
3. dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge
4. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se il Cliente o l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire pagamenti o prestazioni di alcun genere come compensazione. Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

2.3.2 Esclusioni singole garanzie

Invio di un termoidraulico o tecnico del gas

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
2. guasti delle tubature a monte del contatore

Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza

La prestazione non è dovuta per:

1. danni dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
2. per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
3. danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

Invio di un falegname

Sono esclusi dalla prestazione:

1. gli interventi di ripristino estetico od ornamentale dell'arredamento o di sue parti (ad esempio, graffi, carteggiature, ammaccature, rientranze, etc)
2. il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassette, antine, ripiani, maniglie, etc.)

Invio di un disinfestatore

Sono escluse dalla prestazione:

1. le richieste di disinfestazione diverse da blatte o ratti
2. le richieste di disinfestazione di pertinenza del condominio

Invio di un tecnico per intervento urgente a seguito di guasti o malfunzionamenti di elettrodomestici

Sono esclusi dalla prestazione:

1. i costi relativi al materiale necessario alla riparazione
2. gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del produttore

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art.3.1 Altri eventi al Contenuto

Al momento della sottoscrizione il Cliente può scegliere tra franchigia: BASE e franchigia RIDOTTA:

Altri Eventi al Fabbricato	Franchigia BASE	Franchigia RIDOTTA
Fenomeni atmosferici	500 €	250€
Atti vandalici e dolosi di terzi	200 €	100€
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	200 €	100€
Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche	200 €	100€
Fenomeni elettrici	200 €	100€
Ricerca guasti e riparazione tubature gas	200 €	100€

Non si applicano le franchigie scelte se, alla data del sinistro, risulta che nell'abitazione presa in locazione sono presenti le seguenti misure preventive per:

- fenomeni atmosferici: persiane o serrande antivento e antigrandine
- fenomeni elettrici: scaricatore di tensione, dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico, per la gestione dei picchi di sovratensione

3.1.1 Fenomeni atmosferici

Sono compresi:

- I danni dovuti al bagnamento del Contenuto solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
- i danni causati al Contenuto dal crollo totale o parziale del Fabbricato, provocato direttamente dal peso della neve, fino ad un importo pari al 50% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza.
- La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro o 500 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).

3.1.2 Atti vandalici e dolosi di terzi

I danni dovuti ad atti di terrorismo sono compresi fino ad un importo pari al 50% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per annualità di polizza

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).

franchigia: la parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato.

misure preventive: insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

scaricatore di tensione: lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita



bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana



3.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono compresi, per ciascun sinistro e per annualità di polizza, i danni causati al Contenuto da:

- a) rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, fino a 30.000 euro
- b) occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine, fino a 30.000 euro;
- c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino a 2.500 euro
- d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino a 2.500 euro
- e) rottura accidentale delle tubature interrate fino a 2.500 euro

La somma da rimborsare è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro per sinistro.

3.1.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono compresi i danni causati al Contenuto da fuoriuscite di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione o dai relativi raccordi, dovuta a:

- a) guasto, rottura o difetto
- b) occlusione, rigurgito e trabocco
- c) fatto di terzi

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).

3.1.5 Fenomeni elettrici

La Compagnia paga i i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici a apparecchi elettrici ed elettronici del Contenuto, fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal cliente).

3.1.6 Lastre e cristalli

I danni dovuti a rottura accidentale sono compresi fino a 2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente) o dall'Assicurato.

3.1.7 Estensione delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Sono comprese le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro.

Art. 3.2 Ricorso terzi da incendio

La Compagnia include:

- a) i danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi sono rimborsati, per ogni sinistro, fino ad un importo pari al 10% del massimale per sinistro.
- b) i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, dovuti a responsabilità del Cliente o dell'Assicurato, sono rimborsati fino ad un importo pari al 10% della somma assicurata per il Rischio Locativo per sinistro e per annualità di polizza.

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide in Italia.

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato o del Cliente
- delle persone ospitate dal Cliente o dall'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo o risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, la Compagnia può richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.



ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.



ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO A SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, con le modalità di comunicazione scelte dal Cliente, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

La volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Contenuto+, dei Moduli Furto in Casa +, Terremoto Locatario+ e Alluvione Locatario+, se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.

In caso di presenza di ulteriori Moduli diversi da quelli indicati, gli stessi si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno.

Se non sono presenti altri Moduli la polizza si estingue.

ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di eventi relativi alle garanzie, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' articolo Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni contrattuali.

La richiesta può essere effettuata tramite:



posta inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



e-mail, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com



fax: al numero 011.093.1062

ARTICOLO 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

Art.10.1 Aggravamento del rischio

Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.

La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione comunica al Cliente o all'Assicurato l'accettazione del rischio, con o senza variazione del premio, o, in alternativa, la disdetta dal Modulo.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Compagnia possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale i dati della nuova abitazione.

Art.10.3 Variazione delle somme assicurate

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.

A fronte della richiesta la Compagnia, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

riferimento normativo: art. 1898 Codice Civile

sezione III



NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.11.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00



utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Assicura (www.intesasanpaoloassicura.com)

oppure per iscritto tramite:



e-mail: sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure sinistri@intesasanpaoloassicura.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino



fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

La Compagnia si riserva di richiedere la denuncia presso l'Autorità, ove presente.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia



I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Art.11.2 Ricorso terzi da incendio

Oltre alla denuncia, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.

Il Cliente o l'Assicurato deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e, se la Compagnia lo richiede, deve rendersi disponibile ad una definizione amichevole della controversia.

Se la Compagnia lo richiede, il Cliente o l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"



La copertura Ricorso Terzi da Incendio, tutela il Cliente o l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l'eventuale responsabilità del Cliente o dell'Assicurato.

Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all' immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità.

Art 11.3 Incendio e altri eventi al Contenuto

Il Cliente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso, atti vandalici e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la denuncia del sinistro
- c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

riferimento normativo: Articolo 1914 del Codice Civile

Facciamo alcuni esempi di residui del sinistro:

- elettrodomestici danneggiati
- arredi danneggiati dalle fiamme



Art.11.4 Denuncia del sinistro Assistenza

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, il Cliente o l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando i numeri: (800 124 124(dall'Italia) o +39 02 30328013 (dall'estero) indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui sta contattando BLUE ASSISTANCE
- la prestazione richiesta
- recapito telefonico, dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza

Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato solo se preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento del massimale previsto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata: a uno dei riferimenti sotto riportati comunicando il codice IBAN, l'intestazione del conto corrente sul quale vuole ricevere il rimborso e allegando i documenti giustificativi (accompagnatoria e giustificativi di spesa).



e-mail: rimborsi.assistenza@blueassistance.it (modalità consigliata)



posta: Intesa Sanpaolo Assicura presso Blue Assistance, Via Santa Maria, 11- 10122 Torino

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere al Cliente o all'Assicurato la denuncia sporta presso l'Autorità, ove presente.

Art. 11.5 Procedure per la valutazione del danno

In caso di Incendio ed altri eventi al Contenuto, l'ammontare del danno è determinato:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, insieme al Cliente o all'Assicurato o ad una persona da lui designata oppure
- b) a richiesta di una delle parti fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. In caso di disaccordo fra i due periti, gli stessi devono nominarne un terzo. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono divise a metà.

Art. 11.6 Mandato dei periti

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto i periti incaricati devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato o il Cliente abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, stimandone il valore
- e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nell'Articolo 11.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Resta salva la possibilità per la Compagnia e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

Art.11.7 Determinazione del danno

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto, per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale:

Art.11.7.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente alle spese da sostenere per:

- riparare i beni danneggiati
- sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'importo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.

da tale importo viene detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

- a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate è riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento della collezione stessa
- b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento
- c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi
- d) Per i titoli di credito:
 - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa
- e) Per gli effetti cambiari, la Compagnia paga soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del Valore a nuovo non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale al momento del sinistro
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

da sapere: ad esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

Art.11.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al rimborso del danno si detrae la franchigia più elevata.

Art. 11.9 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui la Compagnia ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, la Compagnia, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all'Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'importo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'importo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**Incendio, Altri eventi al Contenuto**

Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo/rimborso

ARTICOLO 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO**Rischio locativo e Ricorso terzi**

La Compagnia, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome del Cliente o dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti al Cliente o all'Assicurato stesso
- può fornire l'assistenza al Cliente o all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

In questi casi, la Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale del Cliente o dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e il Cliente o l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l'importo dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

riferimenti normativi: art.1917, 3° comma Codice Civile

GLOSSARIO

ALLUVIONE, INONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE

Documentazione contrattuale relativa alle Condizioni di Assicurazione del singolo Modulo.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Cliente che contiene le variazioni contrattuali e che deve essere conservato insieme al Modulo di polizza.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che può essere anche diversa dal Contraente

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

- TIPO A Fabbricato tradizionale
Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva degli stessi.
La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.
- TIPO B Fabbricato in legno lamellare
Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.
Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.
Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

CONTRAENTE/CLIENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura. Può coincidere con l'Assicurato.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra, 3, 10138.

CONTENUTO

L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del Fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori
- beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.

Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.

CONTENUTO DELLE PERTINENZE

L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

CONVIVENTI DI FATTO

Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.

Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:

- gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.
Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare".
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrate
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate
- le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

FRANCHIGIA

La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per gli altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

LOCATARIO

Soggetto che sottoscrive un contratto di locazione di un immobile con il Locatore (in genere il proprietario dello stesso) per utilizzare e godere dell'immobile a fronte del riconoscimento del pagamento di un importo (il canone di locazione).

MISURE PREVENTIVE

Insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

MODULO

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PERTINENZE

I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei Moduli acquistati.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di BLUE Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

UNIONE CIVILE

L'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Legge Cirinnà)

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie);
 - per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

VILLA

Abitazione indipendente o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro e senza accesso comune dall'esterno.

Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Ricorso terzi

Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/Scoperti	Limiti di risarcimento	Franchigie
Ricorso terzi	Sono pagati i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da Incendio, Esplosione e Scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.	10% del massimale per interruzione di attività	-
	Sono pagati i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze	fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro e per annualità di polizza	-

Altri eventi al Contenuto

	Descrizione Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie BASE/RIDOTTA
Altri eventi al Contenuto	Fenomeni atmosferici	50% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	500/250 euro
	Atti dolosi	50% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale ▪ 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine ▪ 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione ▪ 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo ▪ 2.500 euro per sinistro e per periodo di assicurazione per danni conseguenti a rottura di tubazioni interrate 	200/100 euro
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fenomeni elettrici	5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Lastre e cristalli	2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro

Estensioni delle coperture Incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto			
	Descrizione Garanzie	Limiti di Indennizzo	Franchigie
Estensioni delle coperture incendio Contenuto e Altri eventi al Contenuto	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il contenuto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	-
	Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto	1.500 euro per sinistro	-
	Spese per rimpiazzare il combustibile	2.500 euro per sinistro	-
	Spese per il rifacimento dei documenti personali	500 euro per sinistro	-

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28